



OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020 il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155, approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012 con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021; il Comune di Padova risulta inserito nell'agglomerato ora denominato "IT0519 Agglomerato Padova", che comprende, rispetto a prima, anche il Comune di Montegrotto Terme;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Padova risultava inserito nell'agglomerato "IT0510 Agglomerato Padova", e che la condanna della Corte di Giustizia Europea per il PM10 riguarda i Comuni ricadenti nell'Agglomerato di questa zonizzazione;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il: "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Le misure temporanee ed omogenee previste dall'Accordo si attivano in base al livello di allerta raggiunto: livello

di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, comunicato da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Padova è “Mandria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;

PRESO ATTO di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.) fornite negli incontri del 06/09/2018, del 05/09/2019, del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale nonché degli esiti dell’incontro del 17/09/2020 del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 Agglomerato Padova” che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell’agglomerato;
- quanto comunicato nelle sedute del C.I.S. del 09/07/2020 e del 11/08/2020 ovvero che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso nel territorio nazionale, le Regioni, firmatarie dell’Accordo di Bacino Padano, hanno trovato un’intesa nel posticipare l’estensione della limitazione ai veicoli EURO 4 a gasolio già a partire dal livello di nessuna allerta - verde (misura prevista dall’Accordo di Bacino Padano all’art. 2 lettera a)) o a gennaio 2021 o, se evidenze scientifiche lo supportassero, ad ottobre 2021. Nel frattempo verranno proposte dal 01/10/2020 al 31/12/2020 le misure della stagione invernale 2019/2020, con le modalità di applicazione già sperimentate.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) con la quale la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post “lockdown”, l’utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- le comunicazioni dell’Assessore Bottacin del 19/11/2020 e del 04/12/2020, pervenute ai Comuni Capoluogo e alle Province del Veneto, con le quali si conferma, da parte del Ministro dell’Ambiente, in considerazione della situazione epidemiologica e di tutte le precauzioni necessarie per gli spostamenti, la possibilità di un ulteriore differimento del blocco dei veicoli euro 4 diesel previsto dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) con la quale è stato stabilito l’11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde;
- il Decreto del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l’impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano.
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Padova del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni avanzate dai Comuni sull’applicazione delle misure previste nell’allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale.

TENUTO CONTO di:

- il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l’obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;
- quanto espresso dall’Amministrazione comunale con:
 - Informativa di Giunta Comunale del 15/09/2020 relativamente alle misure temporanee di limitazione degli impianti termici e delle combustioni all’aperto fino al 31/03/2021 ed alla prosecuzione dal 01/10/2020 al 31/12/2020 dei provvedimenti di limitazione del traffico adottati nella stagione invernale 2019/2020 con lo slittamento al 2021 del blocco dei veicoli a gasolio Euro 4, in linea con quanto comunicato dalla Regione Veneto;
 - Informativa di Giunta Comunale del 15/12/2020 relativamente alla prosecuzione dal 01/01/2021 al 31/03/2021 dei provvedimenti di limitazione del traffico adottati fino al 31/12/2020, con l’ulteriore slittamento del blocco dei veicoli a gasolio Euro 4;
 - Informativa di Giunta Comunale del 16/03/2021 relativamente all’adozione dei provvedimenti sulla limitazione del traffico, delle combustioni all’aperto, degli impianti termici e spandimenti liquami zootecnici, in attuazione del Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021, coordinate con il Decreto dell’Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021 per quanto riguarda l’ulteriore slittamento del blocco con il livello verde dei veicoli a gasolio Euro 4.

RITENUTO, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell’Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, che in vigore di tale Decreto, in ragione del persistere dello stato di emergenza per contagio da Covid19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde.

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- dal Settore Ambiente e Territorio;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*";
- le Ordinanze sindacali n. 40 del 30/09/2020 e n. 71 del 30/12/2020 relative alle limitazioni della circolazione stradale;

ORDINA

1. **l’istituzione del divieto di circolazione, dal 01/04/2021 al 30/04/2021** in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):
 - comparto viario della Zona Industriale;
 - tratti autostradali che attraversano il territorio comunale rispettivamente a nord (Milano-Venezia) sud (Padova- Bologna) ed est (a sua volta suddiviso nei due sottotratti consecutivi della Venezia-Padova e Padova- Bologna);

- anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po - tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Australia, c.so Boston - comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so Primo Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
- via San Marco – tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, v.le Dell'Elettronica, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo - tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni - tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo – tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante delle presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Fino alla data di efficacia del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, **con il livello nessuna allerta – colore verde, il divieto di circolazione è limitato ai veicoli individuati ai precedenti punti: 1 a), 1 b), 1 d).**

livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- e) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- f) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- g) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5

(vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibite a servizi e trasporti pubblici;

- h) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

livello di allerta 2 - colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- i) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- j) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- k) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibite a servizi e trasporti pubblici;
- l) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) di categoria N1 e N2 classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- m) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.bis. l’esonazione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti o domiciliati all'estero;
- i) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- j) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Padova;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci;
- n) tutti i veicoli appartenenti alla categoria "N" (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione comunale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
- o) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- r) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- s) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- u) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- v) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- x) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è

efficace il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

- y) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- z) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- aa) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- bb) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- ee) veicoli in uso a paramedici e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- ff) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- gg) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (si consiglia il car pooling);
- hh) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. **II** "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

- 2. per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
- 3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dal 01/04/2021 al 30/04/2021, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
 - e) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso: tutti i veicoli;

4. la sospensione temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

A seguito di comunicazione da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale darà notizia del livello di allerta adottato attraverso il portale istituzionale (www.padovanet.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Il Sindaco
Sergio Giordani

NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

AUTOVEICOLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV

1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -AALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 96/69 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/44 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 96/44 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 91/542-B - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 94/12 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/37 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542-B CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A 6.2.1.-B ALL.I D.M. 23.03.92	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -BALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
3	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	

MOTOCICLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	MC
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	MC
2	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC
3	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	MC
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC